



SG-DATEC. 3003 Berna

Destinatari:

partiti politici
associazioni mantello dei Comuni, delle città e
delle regioni di montagna
associazioni mantello dell'economia
ambienti interessati

Berna, 13 settembre 2010

**Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi;
Avvio della procedura di consultazione**

Gentili signore, egregi signori,

il 8 settembre, il Consiglio federale ha incaricato il DATEC di avviare una procedura di consultazione in merito all'ordinanza menzionata in oggetto presso i Cantoni, i partiti politici, le organizzazioni mantello svizzere dei Comuni, delle città, delle regioni di montagna, le organizzazioni mantello svizzere dell'economia e gli ambienti interessati.

La procedura di consultazione dura fino al **10 dicembre 2010**.

Gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi, i cosiddetti atterraggi esterni, sono retti dall'articolo 8 della legge sulla navigazione aerea (LNA, RS 748.0), dagli articoli 85–91 dell'ordinanza sulla navigazione aerea (ONA, RS 748.01) e in particolare dagli articoli 50–58 dell'ordinanza sull'infrastruttura aeronautica (OSIA, RS 748.131.1). La prassi attualmente in vigore prevede un'autorizzazione generale per effettuare atterraggi esterni che contempla oneri restrittivi e rinnovo a scadenza annuale. Questo modo di procedere non è più conforme alle esigenze attuali. In passato ha suscitato sovente proteste e ha sollevato problemi di natura giuridica, in particolare anche perché le esigenze ambientali e della pianificazione del territorio non sono tenute in adeguata considerazione. Inoltre, sia l'UFAC che i titolari dell'autorizzazione considerano antiquato dover rinnovare le autorizzazioni ogni anno, dietro pagamento.

Con l'ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (ordinanza sugli atterraggi esterni) si introdurrà una regolamentazione degli atterraggi esterni al passo coi tempi, che tenga conto delle esigenze dell'aviazione, dell'ambiente e della pianificazione del territorio, coordinandole tra loro e regolamentandole adeguatamente. Per i suoi utenti, cioè le imprese di trasporti aerei, ma anche



i Cantoni, le associazioni di tutela o i Comuni, l'ordinanza vuole essere uno strumento il più possibile orientato all'applicazione pratica.

L'ordinanza è stata elaborata sotto la responsabilità dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) con la partecipazione dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE). I gruppi d'interesse (imprese di trasporti aerei, associazioni di tutela) e i Cantoni sono stati coinvolti nel processo nell'ambito di una procedura di partecipazione.

La nuova ordinanza introduce le seguenti novità:

- Decade l'obbligo di autorizzazione specifica per l'effettuazione di atterraggi esterni. Gli oneri finora collegati con l'autorizzazione saranno disciplinati con le disposizioni generali dell'ordinanza sugli atterraggi esterni.
- Sulle aree d'atterraggio esterne potranno essere previsti costruzioni e impianti minori, a condizione che venga rilasciata un'autorizzazione cantonale. Inoltre, le aree d'atterraggio esterne impiegate regolarmente verranno sottoposte all'obbligo di pianificare di cui all'articolo 2 della legge federale sulla pianificazione del territorio (legge federale sulla pianificazione del territorio, LPT; RS 700).
- Si terrà conto della protezione delle persone e dell'ambiente mediante l'emanazione di misure di lotta ai rumori nonché restrizioni temporali e geografiche in zone sensibili. In particolare saranno introdotte restrizioni nelle zone protette iscritte negli inventari nazionali.
- Decade la limitazione a 20 movimenti mensili per i voli a scopo di allenamento o destinati al trasporto di persone a scopo commerciale, sportivo o turistico.

In allegato Vi spediamo il testo dell'ordinanza sugli atterraggi esterni corredato delle spiegazioni per la presa di posizione. Ulteriori esemplari della documentazione relativa alla consultazione possono essere scaricati all'indirizzo Internet <http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent>.

Vi preghiamo di spedire il Vostro parere entro il 10 dicembre 2010 al seguente indirizzo:
Ufficio federale dell'aviazione civile, Sezione Piano settoriale e impianti, 3003 Berna.

Vi ringraziamo della vostra collaborazione.
Vogliamo gradire l'espressione della mia stima.

Moritz Leuenberger
Consigliere federale

Allegati:

- Elenco dei destinatari della consultazione
- Progetto per la consultazione e rapporto esplicativo (d, f, i)